



Promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

A.C. 752-A

Dossier n° 67/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
26 ottobre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	752-A
Titolo:	Promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Carloni

Contenuto

Il testo della proposta di legge A.C. 752-A, così come riformulato a seguito dell'approvazione delle proposte emendative votate nel corso delle sedute della XIII Commissione svoltesi l' 11 e il 25 ottobre 2023, reca disposizioni in materia di **promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo**.

Esso si compone di **13 articoli**, divisi in **cinque Capi**.

L'**art. 1** individua le **finalità**. Esse consistono:

- nella **promozione** e nel **sostegno dell'imprenditoria giovanile** nel settore **agricolo**;
- nel **rilancio del sistema produttivo agricolo** attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo.

L'**art. 2** contiene le **definizioni** di "**impresa giovanile agricola**" o "**giovane imprenditore agricolo**" indicandone i **requisiti** oggettivi e soggettivi. Sono tali le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'[articolo 2135 del codice civile](#), quando ricorra una delle seguenti condizioni:

1. il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra **diciotto e quarantuno anni**;
2. nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), **almeno la metà dei soci** sia costituita da **imprenditori agricoli** di età compresa **tra diciotto e quarantuno anni**;
3. nel caso di società di capitali, **almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni** e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

L'**art. 3** istituisce un **Fondo** per favorire il **primo insediamento dei giovani in agricoltura**. Il **comma 1** stabilisce che per il perseguimento delle finalità della presente proposta di legge è istituito - nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)- un Fondo, con una dotazione di **15 milioni di euro** a decorrere dall'anno **2024**, volto al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome per **favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo**, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Il **comma 2** elenca le **tipologie di interventi finanziabili** con le risorse del Fondo di cui al comma 1.

Il **comma 3**, prevede che con **decreto** del MASAF, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge sono stabiliti i **criteri e le modalità** per la **ripartizione** delle risorse di cui al presente articolo. Per il recepimento del parere della I Commissione il decreto deve essere adottato anche con l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il **comma 4**, reca disposizioni sulla copertura finanziaria della disposizione in commento. Al fine di recepire il parere della V Commissione il comma è stato riformulato per garantire il rispetto dell'[articolo 81 della Costituzione](#).

L'art. 4 reca disposizioni in materia di **regime fiscale agevolato** per il **primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura**. Il **comma 1** descrive il **regime fiscale agevolato** di cui possono beneficiare i destinatari delle disposizioni in esame. Esso consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il **comma 2** precisa che il suddetto beneficio è riconosciuto a condizione che i beneficiari di tale misura fiscale non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola e che abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

Il **comma 3**, integralmente sostituito al fine di recepire il parere della V Commissione per garantire il rispetto dell'[articolo 81 della Costituzione](#), prevede la copertura degli oneri valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

L'art. 5 introduce **agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli** e loro pertinenze. Il **comma 1** statuisce che per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore **non superiore a 200.000 euro**, stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, i compensi per l'attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla [Tabella A\) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà](#).

L'art. 6 interviene in materia di **credito d'imposta** per le **spese** relative alla **partecipazione a corsi di formazione**. Il **comma 1** prevede, in favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, lettera a), che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, la **concessione un credito di imposta**, pari all'80 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500 nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola. Il **comma 2** demanda ad un **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame -, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del **comma 1**. Il **comma 3** precisa che gli oneri connessi alla presente disposizione non possono superare i 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

L'art. 7 reca disposizioni in materia di **agevolazioni fiscali** per l'**ampliamento delle superfici coltivate**. Il **comma 1** statuisce che a decorrere dal **1° gennaio 2024**, i giovani imprenditori agricoli di cui all'art. 2 della presente proposta di legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, sono assoggettati - in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze - a versare le **imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento** di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Il **comma 2**, modificato al fine di recepire il parere della V Commissione per garantire il rispetto dell'[articolo 81 della Costituzione](#), prevede la copertura degli oneri valutati in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

L'art. 8 reca disposizioni in materia di **prelazione di più confinanti**. Il **comma 1** riporta alcune **ipotesi di prelazione legale** al ricorrere delle quali è stabilito che si applicano i seguenti **criteri preferenziali**, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi, ed il possesso da parte degli stessi di conoscenze ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG). Il **comma 2** abroga l'[articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) recante disposizioni in materia di prelazione di più confinanti.

L'art. 9 introduce disposizioni in materia di **servizi di sostituzione**. Il **comma 1** introduce misure per il finanziamento dei programmi regionali volti a garantire il ricambio generazionale e concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni. Il **comma 2** prevede che le regioni e le province autonome, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del [codice civile](#) a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione in tal senso, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

L'art. 10 istituisce l'**Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura**. Il **comma 1** prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede con **decreto**, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad istituire l'**Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA)**. Tale organismo è composto da rappresentanti del MASAF, dell'ISMEA e del CREA nonché delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare.

Al fine del recepimento del parere della XI Commissione, il comma 1 è stato modificato inserendo anche i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i componenti dell'ONILGA.

Tra le numerose competenze attribuite all'ONILGA si ricordano:

1. la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo;
2. l'analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e la sua evoluzione nonché quella degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall'Unione europea al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell'agricoltura;
3. la raccolta, elaborazione ed analisi delle procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
4. il monitoraggio sull'attuazione delle misure d'intervento di cui alla presente proposta di legge e la verifica dell'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche o integrazioni;
5. la consulenza e il supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
6. la promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile nonché la promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'UE.

Il **comma 2**, modificato al fine di recepire il parere della V Commissione per garantire il rispetto dell'[articolo 81 della Costituzione](#), prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'art. 11 interviene in materia di **vendita diretta**. Il **comma 1** prevede che i comuni - nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi - possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

L'art. 12 contiene la **clausola di salvaguardia**.

L'art. 13, modificato al fine di recepire il parere della V Commissione per garantire il rispetto dell'[articolo 81 della Costituzione](#), reca la **copertura finanziaria**.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Agricoltura ha avviato l'esame della proposta di legge in esame nella seduta del [14 marzo 2023](#) (relatore: on. Pierro). Facendo seguito a quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali, ascoltando in videoconferenza i rappresentanti di Coldiretti, Agrinsieme, ISMEA, FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, Confederazione italiana liberi agricoltori, Unione coltivatori italiani (UCI) e Associazione Terra!, Associazione bancaria italiana (ABI), Confederazione italiana della piccola e media industria italiana (CONFAPI).

Nella seduta del [9](#) e del [17 maggio 2023](#), la Commissione ha approvato alcuni degli emendamenti presentati. Il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato così trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Nella seduta dell'[11 ottobre 2023](#) il relatore ha proposto ulteriori emendamenti, segnalati dalla Commissione Bilancio al fine di rivedere il testo del provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, 6-bis, 7, 8, 9, 11, 11-bis, 12, 13, 14 e 16. Il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato così trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Nella [seduta del 25 ottobre](#) la Commissione ha approvato altri emendamenti volti al recepimento delle osservazioni e condizioni proposte dalle Commissioni I, V e XI. Nella stessa seduta la Commissione ha concluso l'esame in sede referente e ha deliberato di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento in esame si sono espresse favorevolmente le Commissioni II, VI, VIII, X, XIV. Hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni le seguenti Commissioni:

- la Commissione Affari costituzionali ha chiesto di valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio attraverso l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo della disposizione recata dall'articolo 3 del provvedimento. Tale osservazione è stata recepita con apposito emendamento;
- la Commissione Bilancio ha indicato le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sono state recepite con appositi emendamenti (cfr. supra) e un'osservazione tesa a valutare l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tenere conto della tendenziale esclusione di tali enti dal riparto di fondi previsti da leggi di settore in linea con quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009;
- la Commissione Lavoro ha chiesto di valutare l'opportunità di prevedere la partecipazione anche di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA) previsto all'articolo 10, comma 1; anche questa osservazione è stata recepita con apposito emendamento.

Analisi di impatto di genere

La proposta di legge in esame ha come scopo la promozione e il sostegno **dell'imprenditoria giovanile** nel settore agricolo e il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante **interventi** per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo. Ai fini della valutazione dell'impatto di genere delle disposizioni in commento, si segnala l'articolo 10, che, allo scopo di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra iniziative ministeriali e regionali istituisce **l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile in agricoltura** presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Più nel dettaglio, tra le competenze attribuite all'Osservatorio vi è la promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, **destinate alle imprese giovanili e alle donne**, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali.

Con riferimento alla presenza femminile nel settore agricolo, e, in particolare, al numero delle aziende agricole a conduzione femminile operanti sul nostro territorio, appare opportuno riportare - di seguito - un insieme di dati ed elaborazioni sul numero di imprenditrici che operano nel settore agricolo.

In base ai dati riportati [nell'Annuario sull'agricoltura del CREA per l'anno 2021](#)- alla cui lettura integrale si rimanda - analizzando la composizione di genere della classe imprenditoriale del settore agricolo, è possibile evidenziare un contributo della componente femminile del **31% circa** (355.767 imprese), che è rimasto costante rispetto al 2010, di cui circa il 16% lavora per oltre 200 giornate standard procapite in azienda. Il contributo lavorativo dei capi azienda di genere femminile, in termini di presenza media in azienda, risulta aumentato rispetto al 2010, quando soltanto il 7,6% dedicava oltre 200 giornate lavorative in un anno e la maggioranza (il 60,9%) lavorava fino a 30 giornate in un anno.

Di contro, però, va notato un consolidamento del ruolo della donna come capoazienda: nell'arco di 10 anni la dinamica complessivamente è negativa con una riduzione di circa il 28% delle donne capo azienda, le stesse però diminuiscono un po' meno degli uomini che si riducono del 31%, ma, soprattutto, aumentano di circa il 49% le capo azienda che si dedicano a tempo pieno all'attività aziendale, ovvero quelle che si collocano nella classe di giornate di lavoro standard prestate in azienda superiore a 200 (Tab. 3.4). In sostanza, sembrerebbe che nell'evoluzione del settore le donne stiano trovando in modo relativamente più agevole una collocazione come imprenditrici piuttosto che come lavoratrici.

TAB 3.4 - CAPI AZIENDA PER GENERE E PER CLASSI DI GIORNATE DI LAVORO STANDARD. ANNO 2020 E VARIAZIONE % SU 2010

Classi di giornate di lavoro standard ¹	Uomini		Donne	
	2020 ²	2020/2010 (%)	2020 ²	2020/2010 (%)
Fino a 30	215.571	-54,9	145.638	-52,0
da 31 a 200	334.904	-25,4	153.570	-2,1
oltre 200	224.286	14,3	56.559	49,2
Totale	774.761	-31,0	355.767	-28,5

1. Le giornate di lavoro standard si compongono di otto ore lavorative.

2. Sono escluse le proprietà collettive.

Fonte: ISTAT, 7° Censimento generale dell'agricoltura.

Merita un cenno il fenomeno dell'imprenditoria femminile negli **agriturismi** italiani che conta 8.762 aziende (+1,3% rispetto al 2020), la crescita più importante si è riscontrata nelle regioni meridionali (+4,8%), in particolare in Sicilia (+21%). La distribuzione delle conduttrici che operano nel settore agrituristico si differenzia tra le regioni: la maggior concentrazione si riscontra in Toscana (1.685 aziende), pari a un quinto degli agriturismi nazionali a conduzione femminile e al 31% di quelli regionali nel complesso (Fig. 6.4). L'incidenza più bassa si conferma in Alto-Adige, con solo il 15% delle conduttrici rispetto al totale delle

aziende agrituristiche. Interessante osservare che ben il 39% delle fattorie didattiche presenti in Italia è gestito da donne, contribuendo per il 7,8% sul totale complessivo degli agriturismi con una conduttrice⁹. Il contributo delle donne nella crescita di lungo periodo è significativo; infatti, gli agriturismi con fattorie didattiche sono aumentati dal 2011 del 77% (+4% rispetto al 2020).


FIG. 6.4 - DISTRIBUZIONE % DELLE IMPRENDITRICI AGRITURISTICHE - 2021



Fonte: ISTAT, Dati annuali sull'agriturismo.

In **Europa** le aziende agricole condotte da imprenditrici sono circa un terzo del totale (31,56%). I Paesi con la più alta incidenza di donne imprenditrici (oltre il 30%) sono la Lituania, la Lettonia, la Romania, l'Austria, la Grecia, la Polonia, il Portogallo. All'opposto troviamo l'Olanda, la Germania, Malta con valori al di sotto del 10%. Nel nostro Paese le donne imprenditrici rappresentano circa il **31% del totale**, in linea con la media europea.

Figura 9 – Incidenza percentuale dei conduttori donne nelle aziende agricole europee (2020).



Fonte: Eurostat, Farm Structure Surveys.

